

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-944 del 25/02/2021
Oggetto	CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA TORRENTE CROSTOLO AD USO GIARDINO IN COMUNE DI REGGIO EMILIA (RE) DITTA: GANAPINI DANILO, PRATICA:RE13T0019
Proposta	n. PDET-AMB-2021-969 del 25/02/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venticinque FEBBRAIO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico PAI redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;
- il Piano di Valutazione e gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) redatto dalla Autorità di Bacino del Fiume Po e adottato con deliberazione n.4/2015 del 17 dicembre 2015 del comitato Istituzionale ;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico); la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di

Responsabile Servizio Gestione demanio idrico.

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 04/02/2013 con Prot.n.PG/2013/0030382 con cui il Signor Ganapini Danilo, c.f. GNPDNL55R16B825M residente in via Giuseppe di Vittorio 3, nel Comune di Albinea (RE), ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di mq 360 del Fiume Crostolo nel Comune di Reggio Emilia (RE), ad uso giardino, individuata al foglio 185 particella 228 parte, del Comune di Reggio Emilia (RE);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n.328 del 30/09/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS in base al DGR 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dalla:

– Agenzia Interregionale per il Fiume Po (Nulla osta idraulico fascicolo 878/2015A/A,141) registrato a nostro protocollo con nota PG/2020/0157985 del 02/11/2020, che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

DATO ATTO che questa Agenzia ha accertato la mancata corresponsione dei canoni di concessione dovuti per gli anni dal 2013 al 2020, a titolo di capitale, per un importo totale pari ad euro 2.818,80 e ne ha richiesto il pagamento con nota PG/2020/0132691 del 16/09/2020;

PRESO INOLTRE ATTO che con nota n. PG/2020/142416 del 05/10/2020, a firma degli Avvocati Isabella Piccinini e Andrea Tedeschi quali legali delegati del Signor Ganapini Danilo, sono state richieste:

– l'applicazione della prescrizione per le somme dovute per annualità cinque, risultando il dovuto per gli anni dal 2016 al 2020;

– considerando il reddito da pensione del signor Ganapini Danilo, e la rateizzazione in essere della pratica RE06T0086 (€ 8.049,63), il pagamento della somma dovuta (€ 1.761,75) nei termini maggiori possibili, corrispondente alle ultime 5 annualità proposti in 60 rate.

CONSIDERATO che l'istanza di rateizzazione dei canoni pregressi è accoglibile ai sensi dell'art. 45 della l.r. 28/2013, per una quota capitale dovuta quantificata in 1.761,75 euro, a cui dovranno essere sommati gli interessi maturati alla data di ogni versamento, nella misura prevista dall'articolo 1284 del codice civile, come comunicato con nota prot. PG.2020.0151606 del 21/10/2020 con allegato un piano di rateizzazione delle somme pregresse dovute per l'occupazione del bene demaniale;

ACCERTATO che il richiedente

- ha versato le spese istruttorie e il canone per l'anno 2021 pari a euro 352,35 con il calcolo istat stabilito per l'annualità in corso;
- ha versato a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 352,35 in data 12/02/2021 sul c/c bancario IBAN IT18C0760102400000000367409 / c/c postale 00367409;
- ha versato le prime quattro rate del piano di rateizzazione predisposto con la citata nota prot. PG.2020.0151606 del 21/10/2020;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione e la rateizzazione delle somme pregresse dovute;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. Ganapini Danilo, c.f. GNPDNL55R16B825M la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Crostolo, di mq 360, in Comune di Reggio Emilia (RE), catastalmente identificata al foglio 185, parte mappale 228, per uso giardino codice pratica RE13T0019;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2026**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante,

come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 04/02/2021 (PG/2021/0019659 del 08/02/2021);

4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in euro 352,35;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 352,35 euro;
6. di accogliere l'istanza presentata dal Signor Ganapini Danilo, c.f. GNPDNL55R16B825M, per la rateizzazione dei canoni dovuti per gli anni dal 2016 al 2020 con un piano di 60 rate di cui alla concessione cod. pratica RE13T0019, per un importo complessivo quantificato in 1.761,75 euro, a titolo di capitale al 01/11/2020 maggiorati dell'interesse dovuto ad ogni rata versata;
7. di stabilire che il pagamento delle rate deve avvenire secondo le scadenze riportate nel piano di rateizzazione allegato, mediante bonifico bancario sul conto corrente IBAN IT 10 C 07601 02400 001018766285 indicando, quale causale, la seguente dicitura: "*Concessione RE13T0019 – Rata n. ... - canoni arretrati 2016-2020*";
8. di avvertire che il mancato pagamento di due rate entro il termine previsto comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione con conseguente obbligo per il concessionario di versare il residuo in un'unica soluzione, pena la riscossione coattiva del credito;
9. di dare atto che l'importo delle rate comprendono gli interessi maturati tra le rispettive singole scadenze;
10. di dare atto che il concessionario può richiedere di essere autorizzato a saldare anticipatamente il proprio debito residuo costituito dalla quota capitale restante, calcolata come somma delle rate residue decurtate dalle quote interessi;
11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
12. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata all'Avvocato Piccinini Isabella pec: isabella.piccinini@ordineavvocatiereggioemilia.it ;
13. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti

dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;

15. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

ALLEGATO 1

PIANO DI RATEIZZAZIONE				
N° rata	Quota capitale	Quota interessi	Scadenza rata	Importo rata
1	29,36 €	0,00 €	01/11/2020	29,36 €
2	29,36 €	0,07 €	01/12/2020	29,43 €
3	29,36 €	0,07 €	01/01/2021	29,43 €
4	29,36 €	0,07 €	01/02/2021	29,43 €
5	29,36 €	0,06 €	01/03/2021	29,43 €
6	29,36 €	0,07 €	01/04/2021	29,43 €
7	29,36 €	0,07 €	01/05/2021	29,43 €
8	29,36 €	0,07 €	01/06/2021	29,43 €
9	29,36 €	0,06 €	01/07/2021	29,43 €
10	29,36 €	0,06 €	01/08/2021	29,43 €
11	29,36 €	0,06 €	01/09/2021	29,42 €
12	29,36 €	0,06 €	01/10/2021	29,42 €
13	29,36 €	0,06 €	01/11/2021	29,42 €
14	29,36 €	0,06 €	01/12/2021	29,42 €
15	29,36 €	0,06 €	01/01/2022	29,42 €
16	29,36 €	0,06 €	01/02/2022	29,42 €
17	29,36 €	0,05 €	01/03/2022	29,41 €
18	29,36 €	0,05 €	01/04/2022	29,42 €
19	29,36 €	0,05 €	01/05/2022	29,41 €
20	29,36 €	0,05 €	01/06/2022	29,41 €
21	29,36 €	0,05 €	01/07/2022	29,41 €
22	29,36 €	0,05 €	01/08/2022	29,41 €
23	29,36 €	0,05 €	01/09/2022	29,41 €
24	29,36 €	0,04 €	01/10/2022	29,41 €
25	29,36 €	0,04 €	01/11/2022	29,41 €
26	29,36 €	0,04 €	01/12/2022	29,40 €
27	29,36 €	0,04 €	01/01/2023	29,40 €
28	29,36 €	0,04 €	01/02/2023	29,40 €
29	29,36 €	0,04 €	01/03/2023	29,40 €
30	29,36 €	0,04 €	01/04/2023	29,40 €
31	29,36 €	0,04 €	01/05/2023	29,40 €
32	29,36 €	0,04 €	01/06/2023	29,40 €
33	29,36 €	0,03 €	01/07/2023	29,40 €
34	29,36 €	0,03 €	01/08/2023	29,40 €
35	29,36 €	0,03 €	01/09/2023	29,39 €
36	29,36 €	0,03 €	01/10/2023	29,39 €
37	29,36 €	0,03 €	01/11/2023	29,39 €
38	29,36 €	0,03 €	01/12/2023	29,39 €
39	29,36 €	0,03 €	01/01/2024	29,39 €
40	29,36 €	0,03 €	01/02/2024	29,39 €
41	29,36 €	0,02 €	01/03/2024	29,39 €
42	29,36 €	0,02 €	01/04/2024	29,39 €
43	29,36 €	0,02 €	01/05/2024	29,38 €
44	29,36 €	0,02 €	01/06/2024	29,38 €
45	29,36 €	0,02 €	01/07/2024	29,38 €

46	29,36 €	0,02 €	01/08/2024	29,38 €
47	29,36 €	0,02 €	01/09/2024	29,38 €
48	29,36 €	0,02 €	01/10/2024	29,38 €
49	29,36 €	0,01 €	01/11/2024	29,38 €
50	29,36 €	0,01 €	01/12/2024	29,38 €
51	29,36 €	0,01 €	01/01/2025	29,37 €
52	29,36 €	0,01 €	01/02/2025	29,37 €
53	29,36 €	0,01 €	01/03/2025	29,37 €
54	29,36 €	0,01 €	01/04/2025	29,37 €
55	29,36 €	0,01 €	01/05/2025	29,37 €
56	29,36 €	0,01 €	01/06/2025	29,37 €
57	29,36 €	0,00 €	01/07/2025	29,37 €
58	29,36 €	0,00 €	01/08/2025	29,37 €
59	29,36 €	0,00 €	01/09/2025	29,36 €
60	29,36 €	0,00 €	01/10/2025	29,36 €

ALLEGATO 2

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Ganapini Danilo, c.f. GNPDNL55R16B825M, (RE13T0019).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Crostolo, individuata al foglio 185 parte mappale 228 del Comune di Reggio Emilia (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 360 è destinata ad uso giardino della casa adiacente.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone di concessione per l'anno 2021 è fissato pari a 352,35 euro, e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 352,35 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione

dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.
4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota registrata a nostro prot.n. PG/2020/0157985 del 02/11/2020, dall'Agenzia Interregionale per il

Fiume Po:

“1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;

2. il richiedente si impegna a: - utilizzare le aree oggetto del presente atto secondo le normali direttive agricole ed ambientali in uso nella zona; - non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie; - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del torrente Crostolo; - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione; - non formare accessi definitivi all'alveo, non trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, non depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto; - effettuare la pulizia a regola d'arte del tratto interessato dalla concessione e nella fascia di rispetto di metri 10,00 (dieci) dal ciglio dell'arginatura (comma f dell'art. 96 del T.U. 523 del 25/07/1904) che dovrà essere mantenuta libera al fine dell'ispezionabilità dell'opera idraulica, anche secondo le indicazioni che i funzionari di questa Agenzia ritenessero necessario impartire, pena la decadenza e la revoca immediata del presente atto; - effettuare la pulizia con mezzi idonei allo sfalcio del cotico erboso, che in ogni caso non dovrà essere danneggiato, avendo anche cura di non arrecare alcun danno al rilevato arginale e/o alle sponde dei corsi d'acqua interessati;

3. non è autorizzata la presenza di strutture e materiali, benché con carattere temporaneo che, a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, costituirebbe materiale flottante e potenziale pericolo per i manufatti e le opere idrauliche presenti in alveo a valle del tratto interessato;

4. non è autorizzata altresì la fabbricazione e/o la presenza di recinzioni, steccati, staccionate, reti, siepi, muri e palizzate che a causa di possibili incrementi dei livelli idrometrici, potrebbero pregiudicare il buon regime idraulico delle acque;

5. dovranno essere sempre rispettate le distanze minime prescritte dal R.D. 523/1904 “Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche” nel quale, all’art. 96, si stabilisce che “sono lavori ed atti vietati in modo assoluto... le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra (...) a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e smovimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi”, pertanto va garantita la fascia di rispetto di 4 metri dall’unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti nel rispetto del già citato R.D. 523/1909 e del D. Lgs. 152/2006, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto. Risulta evidente che occorre adottare le dovute precauzioni ed i necessari accorgimenti al fine di garantire sempre l’inalterabilità dell’alveo del fiume e l’accesso per la sua manutenzione;

6. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all’interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all’interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;

7. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all’interno della fasce PAI esondabili (fascia A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia; il richiedente si impegna a provvedere

immediatamente alla ricostruzione o ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;

8. il richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta;

9. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPo;

10. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPo nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

11. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenissero rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

12. la documentazione amministrativa relativa alla Concessione dovrà essere esibita dal Concessionario o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPo addetto alla vigilanza.

art.3 -DISPOSIZIONI FINALI

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del

Concessionario, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del Concessionario agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione, come pure in caso di rinuncia alla concessione o di mancato rinnovo della stessa, il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;

4. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unita mente alle clausole di carattere erariale;

5. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio; l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le

condizioni elencate nel presente atto;

6. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;

7. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche. Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo".

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione

amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.